



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento

RAPPORTO

del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui lineamenti di politica del Governo

**in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento.**

(ANNO 2010)

INDICE

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.	4
1.1 GENERALITÀ	4
1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.	5
a. I principi, i divieti ed i vincoli.	5
b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.	6
c. I Materiali.....	8
d. Le Esclusioni.....	9
e. La normativa per le armi piccole e leggere.....	9
1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.	9
a. In ambito Nazioni Unite :	10
b. In ambito Unione Europea:	10
c. Il Wassenaar Arrangement.....	12
d. Il Gruppo di Lavoro COARM.....	13
1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO	13
a. Embarghi e misure restrittive.....	14
b. Azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.....	14
b.1 Coordinamento amministrativo.	14
b.2 Armi piccole e leggere.....	16
b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.	16
b.4 Ratifica delle Convenzioni Internazionali	17
b.5 Informazione Istituzionale.....	17
c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.....	18
c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.	18
c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.	19
c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.....	20
c.4 COARM.	20
c.5 Armi piccole e leggere.....	21
c.6 Trattato sul Commercio di Armi.	22
2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI PRODOTTI PER LA DIFESA.....	22
3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2010.	25
3.1 AUTORIZZAZIONI.....	25

a. All'esportazione.....	25
b. All'importazione.....	29
c. Ai transiti.	29
d. Programmi di Produzione Intergovernativa.....	30
e. Nulla Osta.	30
3.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.....	30
3.3 OPERAZIONI.....	30
a. Esportazioni.	31
b. Importazioni.....	31
c. Programmi Intergovernativi.....	31
3.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE.	32
3.5 ULTERIORI VALUTAZIONI.	32
4. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2011.	34
4.1 IN AMBITO NAZIONALE:	34
4.2 IN AMBITO EUROPEO:	35
4.3 IN AMBITO INTERNAZIONALE:.....	35
4.4 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.	35
Elenco ALLEGATI e TABELLE	37

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

Nel corso del 2003 la norma – con legge 17 giugno 2003 n. 148 - è stata aggiornata per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa.

1.1 GENERALITÀ

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali costituiscono i fondamenti della politica estera e di difesa dell'Italia.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di acquisire i sistemi più idonei ed avanzati, interoperabili con le forze armate della NATO e della UE.

Le forniture di prodotti militari verso Paesi al di fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un'attività particolarmente complessa e delicata.

In un contesto mondiale in continua evoluzione, essi devono coniugare il diritto a soddisfare le legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale. I controlli contribuiscono altresì alla protezione della tecnologia più avanzata e sofisticata sviluppata e realizzata

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

del comparto industriale per la difesa, dalla cui tutela dipende in parte anche la nostra stessa sicurezza.

Il settore industriale del materiale per la difesa e sicurezza, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei nostri tradizionali partner industriali (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza con importanti ricadute in campo civile e sono altamente competitive a livello internazionale, in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, dando un significativo contributo al settore dell'esportazione e alla bilancia dei pagamenti.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

I principi sono enunciati all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, la cessione di licenze di produzione, devono essere:

- conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali;
- effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1, stabilisce anche una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

In particolare introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;
- abbiano come oggetto tipologie di materiali come le armi chimiche, biologiche o nucleari, quelli idonei alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi sono state aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le autorità governative destinano al bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è attribuita, a vario titolo, la competenza di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e l'autorità a rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto l'attribuzione al Ministero degli Affari Esteri. Tale delibera prevede che la funzione sia esercitata d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa a seconda del caso possono o devono chiedere il parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185³;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di “formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento”.

³ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- o una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;
- o un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare la puntuale ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (presieduto dal Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra Nato e UE.

c. I Materiali.

La normativa individua in modo univoco i materiali⁴ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "*alta tecnologia*", suscettibili di uso duale⁵.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia.

L'elenco dei materiali d'armamento è stabilito con Decreto ministeriale dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati ed è aggiornato in base allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

⁴ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁵ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le Esclusioni

I casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di legge sono in essa stabiliti, in particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i paesi NATO**, [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.⁶

Per tali materiali le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni sono demandate al Ministero dell'Interno.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i *fora* e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore del controllo e monitoraggio dei trasferimenti di

⁶ Recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

Le principali iniziative con ampi risvolti sull'applicazione della legge 185/90, sono:

a. In ambito Nazioni Unite :

è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**, che ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni necessarie.

b. In ambito Unione Europea:

in data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce "Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari" e che ha sostituito⁷ il Codice di Condotta dell'Unione Europea. sulle "esportazioni di armi".

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante per gli Stati membri, per il conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

Tale documento si pone come obiettivo il rafforzamento politica della politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell'Unione europea.

La Posizione Comune del Consiglio si compone fundamentalmente di due parti:

- nella prima vengono definiti gli 8 criteri volti a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego;
- nella seconda sono contenute le misure operative finalizzate ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

⁷ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi già fissati nel preesistente Codice di Condotta e basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992) e così sintetizzabili:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Obblighi e degli Impegni Internazionali** degli Stati Membri ed in ambito internazionale.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti umani** nel Paese di destinazione finale e del diritto internazionale umanitario da parte di tale paese.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri**, dei loro territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato Membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici ed alleati,.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, in particolare per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari** possano essere sviate all'interno del Paese acquirente o **riesportate** a condizioni non ammissibili.
- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si realizza un maggiore rafforzamento della cooperazione e della convergenza nel quadro della PESC, la risoluzione affronta punti più specifici quali:

- possibilità per agli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive;
- trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- rilascio di licenza preventivamente rifiutata da uno Stato Membro; deve essere oggetto di preventiva consultazione con lo Stato/Stati

Membri che hanno negato l'autorizzazione e corredato da una dettagliata motivazione;

- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri per l'applicazione dei criteri della posizione comune verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari, che fornisce orientamenti, riveduti periodicamente, per l'applicazione della posizione comune.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)⁸ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso, con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo al quale aderiscono 40 Paesi e che ha sede a Vienna, mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche di esportazione e di controllo degli Stati membri partecipanti sulle esportazioni, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

⁸ Il nuovo regime succede al “*COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)*” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è nel tempo diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento e duali .

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM", sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nel corso del 2010, a fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche, è stata avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione, sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia per i trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica, in particolare le armi ed i prodotti di duplice uso.

Tali azioni che rispondono al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale, sotto l'aspetto politico, economico e militare, ed hanno acquisito un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione Europea, le Nazioni Unite - ed ai Regimi internazionali di non proliferazione. In tale settore, il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere nel 2010 iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni") di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

L'azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2010 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti previsti dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente. In particolare, per i divieti derivanti dalla

materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi.

Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo⁹.

L'Amministrazione, nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione/importazione dei materiali d'armamento, tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento¹⁰.

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in *Allegato C* l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

b. Azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, in strettissima collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie direttamente interessati alla materia, ha continuato nella sua opera di coordinamento interministeriale per individuare soluzioni condivise delle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2010 le Amministrazioni:

- o hanno definito alcune procedure ed elementi documentali necessari per l'esportazione verso Paesi terzi di materiale prodotto nell'ambito di specifici programmi intergovernativi ed in particolare un'analisi ed una valutazione della partecipazione industriale italiana al programma a guida americana F-35 Joint

⁹ Considerati ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

Strike Fighter, destinato a produrre ed acquisire una nuova linea di velivoli da attacco al suolo;

- sono state rafforzate dal Ministero dell'economia e delle finanze azioni e procedure per migliorare il servizio fornito all'utenza per ridurre i tempi amministrativi per l'emissione delle autorizzazioni per le operazioni bancarie. Al fine per offrire assistenza operativa e consulenza giuridica agli operatori bancari ed alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario è stato ulteriormente ampliato, altresì, il servizio fornito attraverso l'account di posta elettronica: dt.dir5.legge185@tesoro.it;
- hanno dato concretezza al concerto interministeriale di periodica valutazione della congruità della spesa militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo. Esteri-Difesa hanno aggiornato la valutazione della congruità della spesa militare di 9 Paesi beneficiari di aiuti allo sviluppo, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.1, comma 6, punto e) della Legge 185/90;
- sulla base delle proposte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – è proseguita l'attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi di coproduzione internazionale (*Allegato D*). Tali programmi sono il frutto di stabili, consolidate ed integrate relazioni politico-militari con governi facenti parte della NATO e della UE e da rapporti industriali sempre più stretti di natura transnazionale con Paesi per lo più europei.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti, questi programmi intergovernativi sono caratterizzati da **finanziamenti pluriennali da parte dei Governi** con il meccanismo del “*work share - cost share*”. In sostanza, i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali responsabili di un programma si trasformano in contratti per le imprese degli stessi Paesi nel rispetto di criteri strettamente proporzionali.

Pertanto, i contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.

Nel corso del 2010 la lista dei programmi di coproduzione internazionale non è stata ulteriormente aggiornata.

b.2 Armi piccole e leggere.

Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli della Posizione Comune 2008/944/PESC ed alla lista dei materiali d'armamento ad esso annessa, è proseguito lo stretto coordinamento del Ministero dell'Interno con il Ministero degli Affari Esteri, sulle istanze di esportazione di armi comuni da sparo.

Data la particolare delicatezza di questa materia, specialmente a causa della tracciabilità delle armi leggere meno agevole rispetto ai sistemi d'arma più complessi, e considerata la sua peculiare potenziale incidenza su violazioni di diritti umani, incremento di tensioni interne e internazionali, traffici illeciti ed attività terroristiche, le Amministrazioni hanno posto la massima attenzione nel vagliare ogni richiesta di esportazione, procedendo laddove necessario a ulteriori approfondimenti e ad articolate forme di concertazione interministeriale, attivando apposite consultazioni con gli altri Stati membri dell'Unione Europea non solo nei casi prescritti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC ma anche ogni qualvolta ritenuto comunque opportuno,

b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.

Nel corso del 2010 si è continuato ad operare al processo di revisione della legge 185/90¹¹, per il recepimento nella normativa nazionale della Posizione Comune del Consiglio Europeo sulle attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti adottata il 23 giugno 2003.

Tale Posizione Comune **esorta** gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono – ad opera di chiunque – **sui rispettivi territori nazionali**; li incoraggia, inoltre, a controllare quelle svolte al di fuori del territorio nazionale da persone fisiche e giuridiche che in esso risiedono od operano.

¹¹

Attività condotta da un gruppo di lavoro tecnico, formato dall'UCPMA, dalle altre strutture competenti della PCM e dai Dicasteri degli Esteri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia (Dipartimento Tesoro ed Agenzia delle Dogane), dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente,

b.4 Ratifica delle Convenzioni Internazionali

La Convenzione sulle munizioni a grappolo, che proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo causando danni inaccettabili alle popolazioni civili, è stata approvata in occasione della Conferenza diplomatica di Dublino (19-30 maggio 2008) sottoscritta dall'Italia, insieme a 94 Paesi, alla Conferenza di Oslo, il 3 dicembre 2008.

L'Italia ha fatto parte sin dall'inizio del primo gruppo di 46 Paesi che aderirono alla Dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo e si è adoperata attivamente in seno alle riunioni e conferenze preparatorie della Conferenza di Dublino del maggio 2008 alla definizione del testo dell'accordo. Il nostro Paese continua anche a sostenere il processo sulle munizioni a grappolo in corso nell'ambito della Convenzione di Ginevra.

Il processo di ratifica della Convenzione di Oslo è attualmente in corso; in particolare il 16 marzo 2011 è stato licenziato dal Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2538 per formalizzare l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e recepire gli obblighi che esso pone nel nostro ordinamento.

b.5 Informazione Istituzionale.

Oltre alla consueta attività di supporto inerente il sindacato ispettivo del Parlamento e delle Commissioni parlamentari, è stato inviato ai Presidenti delle Camere e successivamente pubblicato l'annuale Rapporto del Presidente del Consiglio e la Relazione per il 2009. Il testo è disponibile sul sito internet del Governo Italiano al seguente indirizzo:

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/Rapporto2009/rapporto2009.html>

Nel corso del 2010 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata organizzata una riunione sul tema dell'esportazione dei materiali d'armamento con le Organizzazioni non Governative (ONG), facenti parte della Rete Italiana Disarmo (RID).

c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.

L'UCPMA, nelle sue competenze di coordinamento interministeriale in tema di Trasferimento di materiali d'armamento, ha promosso e contribuito alla definizione di posizioni nazionali su alcune iniziative europee e intergovernative fra Paesi LoI¹².

Il Ministero degli Affari Esteri (UAMA) nelle sue varie articolazioni¹³, quale Dicastero cardine della politica italiana per il controllo dell'esportazione dei materiali d'armamento, assieme al Ministero della Difesa¹⁴ ha dedicato particolare attenzione all'attività internazionale e comunitaria condotta nei consessi multilaterali:

- di controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento;
- di lotta all'accumulo di armi convenzionali ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

ed all'azione svolta dalla comunità internazionale per contrastare il traffico illecito di armi piccole e leggere.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri/UCPMA, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, ciascuno per quanto di competenza ed in strettissimo coordinamento, hanno seguito le attività concertazione in ambito europeo in materia di integrazione del mercato della difesa. In particolare con riguardo a:

c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.

È proseguita la partecipazione delle Amministrazioni nei fori interessanti la materia dell'export control.

Particolare significato riveste al riguardo il SubCommittee 2 (SC2) della LoI in cui sono stati affrontati nell'anno 2010 i seguenti argomenti principali:

- aggiornamento sullo stato di avanzamento dei rispettivi processi nazionali di ratifica dell'emendamento all'art. 16 del Framework Agreement (FA) fra i sei Paesi LoI.

¹² Paesi firmatari dell'Accordo Quadro sottoscritto a Farnborough (UK) nel 2000 (FR, GE, IT, SP, SW e UK)

¹³ UAMA e Direzioni generali.

¹⁴ Con l'Unità Organizzativa Responsabile (UOR) istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa.

- armonizzazione delle liste di materiali della European common Military List (EUML) da associare alle Licenze Generali che consentono la movimentazione ai sensi dell'Intra Community Transfer Directive.
- incremento delle attività di coordinamento e di sintesi tra le posizioni nazionali dei Paesi LOI in tema di Intra Community Transfer in particolare sul tema della Certificazione delle imprese.
- ottenere piena convergenza tra i sei della LOI sul principio di prevedere sanzioni penali ed amministrative da comminare alle imprese che infrangano le norme fissate dall'Unione Europea.

La Commissione Europea, avuto riguardo alle posizioni espresse, ha adottato una Raccomandazione in tema di Certificazione delle Imprese a cui si dovranno attenere gli Stati Membri ai fini del rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione Europea di prodotti per la difesa. Tale raccomandazione fissa anche i requisiti fondamentali per un sistema informatico, locato presso la Commissione UE, per la gestione e la diffusione delle informazioni relative alle certificazioni rilasciate dai vari Paesi Membri.

Importante, al fine di armonizzare le procedure di trasferimento in ambito dei Paesi LOI, è il recepimento dell'emendamento all'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) che comporta la definizione di un nuovo testo dell'art. 16 dell'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia. Germania ed Italia non hanno ancora recepito l'accordo.

c.2 Regimi multilaterali di **controllo delle esportazioni**.

Il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato anche nel 2010 una delle priorità della Comunità internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti fori multilaterali. In tale quadro, grazie anche al prezioso apporto della Rete diplomatica, alla collaborazione delle

altre competenti Amministrazioni nazionali ed al coordinamento con gli Stati membri dei su richiamati Regimi di controllo, il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori. Nel 2010 l'Italia ha avuto la Presidenza di turno del "Gruppo Esperti" della Intesa di Wassenaar, incaricato di mettere a punto e aggiornare le liste comuni di controllo all'esportazione.

c.3 Regimi multilaterali di **Non Proliferazione** delle armi non convenzionali.

Il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a dirigere la partecipazione italiana alle attività dei Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali cosiddette "di distruzione di massa" nucleari (Gruppo dei Fornitori Nucleari - N.S.G.), chimiche, biologiche e batteriologiche (Gruppo Australia - A.G.) e dei loro vettori (Regime di Controllo delle Tecnologie Missilistiche - M.T.C.R.).

c.4 COARM.

Il Ministero degli Affari Esteri ha garantito la continua partecipazione italiana al gruppo di lavoro "*CO*nventional *AR*Maments" (COARM).

Il COARM è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali strategici. Frutto di tale attività è innanzitutto il già menzionato "Codice Europeo di Condotta", la cui versione aggiornata e rafforzata è stata messa a punto dal COARM ed approvata nel dicembre 2008 dal Consiglio come Posizione Comune 944/2008/PESC. Le modalità di applicazione del Codice sono contenute in una apposita "Guida dell'Utente" rivolta alle Autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, entrata in vigore nel febbraio 2008, alla cui preparazione il Ministero degli Affari Esteri ha attivamente partecipato. Tale guida è stata adeguata

dal COARM alla Posizione Comune e pubblicata dal Segretariato del Consiglio il 29 Aprile 2009 con Nota nr.9241/09.

Il sistema di notifica dei dinieghi predisposto in ambito COARM e il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri hanno contribuito a ridurre e, tendenzialmente, ad annullare gli effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie esportative sostanzialmente analoghe, causa di danneggiamento per gli esportatori di quelle Nazioni che - come l'Italia, con la Legge 185/90 - avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del "Codice Europeo di Condotta".

Un'ulteriore iniziativa di trasparenza è la pubblicazione del Rapporto Annuale sulle esportazioni di armamenti predisposto dal Segretariato COARM, in coordinamento con la Presidenza di turno del Consiglio UE. Il documento "Dodicesima Relazione Annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 2011/C9/01 del 13 gennaio 2011.

c.5 Armi piccole e leggere.

La tradizionale attenzione riservata dall'Italia al tema della lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro ha visto un'attiva partecipazione del Ministero degli Affari esteri nei maggiori fori negoziali multilaterali.

Nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto con forza la Risoluzione 65/64 sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e la Risoluzione 65/50 sull'assistenza agli Stati nel combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

Concertata la propria posizione con i partners dell'Unione Europea, l'Italia ha anche partecipato alla Quarta Riunione biennale degli Stati parte del Programma d'Azione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, svoltasi a New York dal 14 al 18 giugno 2010. La Riunione si è conclusa con l'adozione, per consenso, di un Documento Finale che riprende in buona parte le tradizionali posizioni italiane ed europee nel settore.

A livello di Unione Europea, l'Italia continua ad impegnarsi affinché venga inserito negli accordi fra l'Unione e i Paesi terzi un esplicito riferimento alla necessità di combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L'Italia ha fornito anche un importante contributo all'elaborazione di una proposta di decisione del Consiglio (n.2010/179/CFSP) a sostegno di un progetto presentato dal "South Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons" (SEESAC) finalizzato alla distruzione, messa in sicurezza e tracciabilità delle Small Arms and Light Weapons (SALW) nei Balcani Occidentali. E' inoltre proseguito lo sforzo che l'Italia e l'Unione Europea stanno congiuntamente compiendo per combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro per via aerea.

Tale sforzo ha dato i suoi frutti nell'adozione di una Decisione del Consiglio contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro per via aerea (n.2010/765/CFSP).

c.6 Trattato sul Commercio di Armi.

Il Trattato ha come obiettivo l'adozione di comuni standard di controllo sulla movimentazione internazionale di armi convenzionali, comprese quelle leggere e di piccolo calibro.

Il 14 giugno 2010 è stata adottata la Decisione del Consiglio 2010/336/CFSP sulle attività dell'Unione Europea a sostegno del processo verso un trattato sul commercio delle armi (ATT Arms Trade Treaty). La Decisione prevede una serie di attività volte a sensibilizzare gli Stati Membri delle Nazioni Unite alla promozione dell'ATT. A tale scopo saranno organizzati un ciclo di seminari divulgativi in diverse parti del mondo.

Nel luglio del 2010 si è svolta a New York la prima sessione preparatoria alla conferenza diplomatica che nel 2012 dovrà negoziare il Trattato sulla base del mandato approvato con la Risoluzione 64/48 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2009. Nel 2011 sono in programma due nuove sessioni del Comitato Preparatorio.

2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea ha portato negli ultimi anni ad un forte aumento sia dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari che dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa. Di fronte a questo radicale cambiamento, il quadro normativo italiano è risultato sempre più inadeguato. Le modifiche apportate alla Legge 185/90 dalla Legge 148/03, di ratifica dell'Accordo Quadro/LOI relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, hanno toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti

Diverse iniziative di carattere normativo sono state perfezionate in questo campo, sia a livello Intergovernativo, sia a livello Comunitario.

Durante il 2009, infatti, è stata pubblicata una Direttiva comunitaria e firmato un emendamento all'art. 16 dell'Accordo Quadro¹⁵ per migliorare l'efficienza delle movimentazione dei componenti fra i sei Paesi Europei e per favorire sia la costituzione di un più efficiente mercato europeo dei prodotti per la difesa che l'interscambio di componenti e materiali per la difesa fra le imprese europee.

La Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, finalizzata dalla DG *Enterprise and Industry* della Commissione Europea nell'ambito del cosiddetto "Defence Package"¹⁶, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 146/1 del 10 giugno 2009 e definisce norme in materia di "semplificazione dei termini e delle condizioni per i trasferimenti di prodotti militari all'interno della Comunità Europea".

Tale documento mira a disciplinare:

- alcuni aspetti specifici nel mercato europeo della Difesa e Sicurezza, caratterizzato da strumenti normativi specifici e frammentati nei 27 regimi nazionali molto diversi tra loro nelle procedure;
- l'ambito di applicazione;
- i tempi di concessione delle autorizzazioni;
- la Commissione Europea ha riconosciuto questi elementi come effettivi ostacoli alla creazione di una base industriale e tecnologica per la difesa in Europa ed allo sviluppo di un mercato europeo unico ed integrato degli

¹⁵ "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185"

¹⁶ Oltre alla citata Direttiva il pacchetto contiene anche: la Direttiva 2009/81/CE che contiene norme per la regolamentazione degli Appalti Pubblici nel settore della sicurezza e difesa; e la Comunicazione della Commissione per una "Strategy for a stronger and more competitive European Defence Industry".

equipaggiamenti militari. L'obiettivo dichiarato della Direttiva, e più in generale del "Defence Package", è quello di ridurre:

- ✓ gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno dei prodotti e dei servizi destinati alla difesa;
- ✓ le distorsioni della concorrenza che ne derivano, semplificando e armonizzando le condizioni e le procedure per il rilascio delle licenze.

Elemento di particolare valenza, nel caso di esportazione/riesportazione di materiale di origine Europea verso Paesi terzi, è l'attribuzione della responsabilità dell'esportazione al Paese in cui l'equipaggiamento sarà integrato, ai sensi delle previsioni della Posizione Comune 2008/944/PESC. Ogni Stato membro, comunque, sarà libero di fissare le limitazioni alle esportazioni che riterrà opportune.

La Direttiva prevede tre tipi di autorizzazione o licenza: generale, globale e individuale.

- L'autorizzazione generale consentirà il trasferimento dei prodotti per la difesa, selezionati in un'apposita lista definita da ogni Stato Membro, a condizione che siano destinati a imprese certificate dal proprio Governo ai sensi di specifiche previsioni contenute nella Direttiva comunitaria. (Questo tipo di autorizzazione riguarderà per lo più i materiali ritenuti poco "sensibili").
- L'autorizzazione globale consentirà il trasferimento di prodotti per la difesa tra aziende, anche appartenenti allo stesso gruppo industriale o partecipanti ad un programma di collaborazione, senza indicazione di quantità e valore. Gli elementi qualificanti (destinatario finale, descrizione del materiale, condizioni, ecc.) saranno specificati nel provvedimento di autorizzazione.
- L'autorizzazione individuale, del tutto simile a quella attualmente utilizzata, resterà limitata ad operazioni singole, in particolare quelle che coinvolgono prodotti "sensibili".

L'emendamento all'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) comporta la definizione di un nuovo testo dell'art. 16 dell'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003. Tale emendamento si sostanzia nella definizione di una procedura comune (Licenza Globale per componenti), fra i sei Paesi, per il trasferimento di componenti di materiale per la difesa fra i sei Paesi LoI.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia. Solo per Italia e Germania l'emendamento è in fase di recepimento.

Per parte italiana l'emendamento, come comunicato nella precedente Relazione al Parlamento, doveva essere recepito nell'ambito dell'iniziativa di riordino della Legge 185/90. Motivi di ordine tecnico, legati allo strumento della legge c.d.

comunitaria, scelta per dare delega al Governo per la trasposizione della Direttiva 2009/43/CE, hanno imposto di scindere i due processi e scegliere per questa ratifica la strada dello strumento legislativo ad hoc.

Il processo di riordino della Legge si sta muovendo anche verso la disciplina di operazioni attualmente non contemplate, come la delocalizzazione produttiva e le movimentazioni estero su estero (attività di intermediazione, ma anche attività delle Transnational Defence Companies - TDC), già prevista dalla Posizione Comune del Consiglio Europeo approvata nel 2003.

Per il processo di riordino nella sua interezza è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (GdL) interministeriale coordinato da PCM/UCPMA che, nel corso del 2009 e del 2010, ha svolto l'attività seguendo quattro fasi:

- in una **prima fase** sono stati approfonditi i temi indicati e il contenuto degli impegni assunti o da assumere;
- in una **seconda fase** è stata verificata la strada opportuna da perseguire per un intervento correttivo di tutta la normativa in vigore;
- nella **terza fase** sono state individuate le nuove procedure da attuare per adeguare la normativa nazionale al processo di trasformazione del mercato della difesa;
- in una **quarta fase** sono state individuate le esigenze di organismi e strutture per assicurare un efficace funzionamento del nuovo sistema di controllo.

Nel corso del 2010, dopo attente analisi, le attività del GdL hanno portato all'identificazione del percorso legislativo costituito da "disegno di Legge Delega" e uno o più "Decreti Legislativi" e Regolamenti successivi per la definizione di un nuovo sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa.

Gli esiti di tale attività di coordinamento interministeriale sono stati presentati alle Organizzazioni non Governative interessate alla specifica materia rappresentate dalla Rete Italiana Disarmo (RID) ed alle Associazioni di categoria delle imprese.

3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2010.(tra parentesi i dati del 2009)

3.1 AUTORIZZAZIONI.

a. All'esportazione.

Nel corso del 2010 sono state rilasciate complessivamente da parte del Ministero degli Affari Esteri, n. **2.210** (2.181) autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento di cui:

- **1.492** (1.692) per esportazioni definitive;
- **610** (406) per esportazioni temporanee;
- **108** (83) per proroghe di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

I valori riscontrati nel 2010, in termini numerici globali necessitano di una analisi specifica, in particolare si evidenzia il valore delle esportazioni definitive, per le quali è previsto il corrispettivo regolamento finanziario, pari a **2.906.288.705,85** (4.914.056.415,83) € (*Tabella 1*) ed un importo di autorizzazioni relative ai Programmi Intergovernativi pari a **345.430.573,38** (1.820.999.702,61) €

Rispetto al 2009 si è avuto un decremento significativo, pari a **40,86%**, del valore delle autorizzazioni alle esportazioni, al netto delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi, contro l'aumento del (61,32%) dell'anno precedente.

Il minor livello di autorizzazioni rilasciate, rispetto al 2009, **va attribuito, da un lato al progressivo esaurimento di alcuni programmi governativi europei di cooperazione e dall'altro ad un minor numero di commesse internazionali correlabile alla difficile congiuntura economica.**

Ai soli fini statistici, in analogia con quanto effettuato in passato, l'analisi delle autorizzazioni alle esportazioni definitive¹⁷ rilasciate per l'anno 2010 è stata condotta utilizzando le seguenti fasce: valore limitato (fino a 10 mln. di €), valore medio (tra 10 e 50 mh. di €), valore rilevante (oltre i 50 mln. di €).

Si ritiene che l'analisi di tali aggregazioni possa fornire elementi di valutazione commisurabili alla valenza delle operazioni dell'intero sistema industriale del Paese, sia sul piano industriale che su quello economico.

L'analisi di dettaglio (*Tabelle 10*) ha evidenziato che:

- il **95,98% delle autorizzazioni**, corrispondente a **1.432** (980) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore inferiore a 10 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **992,52** (1071,93) mln. di €, pari al **30,52** (15,92)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- il **3,22** (4,43)% **delle autorizzazioni**, corrispondente a **48** (75) autorizzazioni, è **relativo a materiale di valore compreso fra i 10 e**

¹⁷ Valore globale al netto delle autorizzazioni relative ai Programmi intergovernativi.

50 mln. di € per un ammontare complessivo di **903,88** (1.684.34) mln. di €, pari al **27,80** (25,01)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;

- **lo 0,80 (1,30)% delle autorizzazioni**, corrispondenti a **12** (22) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore superiore a 50 mln. di €** per un ammontare complessivo di **1.355,32** (3.978,78) mln. di €, pari al **41,68** (59,08)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate.

Le numerosissime autorizzazioni rilasciate nel “*range*” fino ai 10 mln., per un controvalore pari al **30,52%** del totale, evidenziano la presenza di ordini per componenti e parti di ricambio. I dati riferiti alle autorizzazioni oltre i 50 mln., relativi alla vendita di sistemi completi, denotano un rilevante ribasso (rispetto al 2009).

Fra gli esportatori primeggia, come volume finanziario¹⁸, l’ALENIA AERONAUTICA con il 17,66% , pari a circa 574,15 mln. di €, seguita da:

- AGUSTA S.p.A. con il 16,65%, pari a circa 541,42 mln. di €;
- WHITEHEAD ALENIA S.S. S.p.A. con il 8,22%, pari a circa 267,18 mln. di €;
- FINCANTIERI S.p.A. con il 6,19%, pari a circa 201,41 mln. di €;
- MBDA ITALIA S.p.A. con il 5,79%, pari a circa 188,32 mln. di €;
- OTO MELARA S.p.A. con il 5,77%, pari a circa 187,53 mln. di €;
- MICROTECNICA S.r.l. con il 4,18%, pari a circa 135,89 mln. di €;
- ELETTRONICA S.p.A. con il 3,65%, pari a circa 118,53 mln. di €;
- SELEX SI con il 2,84%, pari a circa 92,37 mln. di €;
- AVIO S.p.A. con il 2,58%, pari a circa 83,84 mln. di €;

Per quanto attiene, invece, i **Paesi principali destinatari** delle autorizzazioni alle esportazioni definitive di prodotti per la difesa (non considerando le operazioni da effettuare nell’ambito dei Programmi intergovernativi, per lo più destinate a Paesi Europei) i principali acquirenti sono stati gli Emirati Arabi Uniti, che si attestano al 14,67%, pari a circa 477,07 mln di €, seguiti da:

¹⁸

Al netto del valore dei Programmi Intergovernativi.

- ARABIA SAUDITA con il 13,29%, pari a 432,20 mln. di €;
- ALGERIA con il 10,55%, pari a circa 343,09 mln. di €;
- STATI UNITI con il 9,27%, pari a circa 301,35 mln. di €;
- REGNO UNITO con il 6,15%, pari a 199,90 mln. di €;
- INDIA con al 4,54%, pari a 147,49 mln. di €;
- GERMANIA con il 3,75%, pari a 121,80 mln. di €.
- SINGAPORE con il 2,54%, pari a 82,68 mln. di €;
- AUSTRALIA con il 2,45%, pari 79,58 mln. di €;
- OMAN con il 2,44%, pari a circa 79,34 mln. di €;

Si riporta, nelle *Tabelle 15 e 16*, la tipologia di materiali destinati a ciascun Paese, per i quali sono state concesse le AUTORIZZAZIONI all'esportazione nel corso del 2009.

I **Paesi della NATO/UE**, verso i quali sono state emesse autorizzazioni, corrispondenti a circa il **33,69%** (46,81%) del totale, per un valore di circa **979,27** (2.300,27) mln. di €, si confermano tra i nostri tradizionali Paesi partner seppur con un netto decremento rispetto al 2009 (*Tabelle 1, 2, 3 e 4*).

I principali acquirenti dei Paesi UE/NATO sono stati: Stati Uniti d'America, Regno Unito e Germania, .

Per quanto riguarda, invece, le altre aree geopolitiche: l'Africa Settentrionale e il Vicino Medio Oriente (49,07%), l'America Settentrionale (10,39%) e l'Asia (10,21%). (*Tabella 5*).

Le autorizzazioni all'esportazione dirette verso i **Paesi Asiatici**, (Estremo Oriente) hanno **registrato un aumento** rispetto al 2009 dovuto principalmente ad una sostenuta dinamica di esportazioni verso India e Singapore. Il valore complessivo delle transazioni autorizzate si attesta per l'anno 2010 a circa **296,76** (416,25) mln € pari al **10,21%** del totale.

Per quanto riguarda **l'America Centro Meridionale**, le autorizzazioni di operazioni definitive verso i Paesi latino-americani sono diminuite a **62,2** mln di € (100,26 mln di €), anche se non in termini percentuali al **2,14%** (2,04%). Il principale acquirente è stato il Brasile.

La presenza dell'industria italiana per la difesa in alcuni mercati del Vicino e soprattutto del Medio Oriente si è sostanzialmente rafforzata. Il valore delle operazioni autorizzate verso i Paesi dell'area di **1.426,13**

mln di € è risultato inferiore rispetto a quello registrato nel 2009 (1.938,98 mln di €) ma ha comportato una crescita dell'area al 49,07% del totale contro il 39,46% del 2009.

Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Algeria rappresentano i principali partners commerciali.

In riferimento ai Paesi dell'Africa Centrale e Meridionale, il valore complessivo delle autorizzazioni rilasciate nel 2010 è pari a **25,01** mln di €, pari allo 0,86% del totale. Sul valore primeggia la fornitura allo Zambia e al Kenia.

Infine, l'area relativa ai Paesi dell'Oceania ha registrato un decremento del valore delle operazioni autorizzate che ha rappresentato il **2,75%** del totale attestandosi a **79,80** mln € (104,49 mln €). Il principale destinatario è stata l'Australia.

b. All'importazione.

Nel 2010, sono state rilasciate complessivamente **837** (717) autorizzazioni all'importazione, così suddivise:

- **434** (357), a titolo definitivo;
- **362** (312), a titolo temporaneo;
- **41** (48), a titolo di proroga.

Il valore totale dei materiali di cui è stata autorizzata **l'importazione definitiva** ammonta a circa **432,29** (1.168,89) mln. di €.

Similmente agli anni passati, i materiali importati in via definitiva risultano provenire quasi esclusivamente da Paesi membri della NATO/UE, con l'86% delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2010.

Gli Stati Uniti sono stati i principali fornitori di materiali con circa **711,82** mln. di € seguiti da Germania, Regno Unito e Francia. Le importazioni da Paesi extra NATO ed extra UE sono principalmente da ISRAELE e dalla SVIZZERA.

c. Ai transiti.

Nel corso del 2010 non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per operazioni di transito a termini di legge.

d. Programmi di Produzione Intergovernativa.

Per l'indicazione dei programmi di produzione intergovernativa si rinvia all'*Allegato D* dove per ciascun programma è indicata: la tipologia del sistema, e i paesi partecipanti alla produzione congiunta del materiale.

e. Nulla Osta.

Nel corso del 2010 dal Ministero della Difesa sono stati rilasciati le seguenti tipologie di nulla osta, in applicazione dell'art. 9:

- comma 2, per il rilascio del parere MAE per il prosieguo delle trattative contrattuali verso Paesi Terzi;
- comma 4, per la prosecuzione delle trattative contrattuali verso Paesi NATO - UE;
- comma 5, per la prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse.

Il Ministero della Difesa ha altresì rilasciato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, n. **51** (40) nulla osta per assistenza tecnica e la manutenzione di materiali precedentemente esportati, n. **31** (18) per corsi di addestramento per la manutenzione e **13** sia per assistenza tecnica che per corsi di addestramento.

3.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.

Nel corso del 2010, sono state effettuate **32** (15) *nuove iscrizioni* al registro, di cui all'articolo 3 della Legge 185/90. Nello stesso tempo, sono state effettuate: n. **30** (11) cancellazioni di cui n. 23 per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità, la prevista documentazione per il rinnovo, n. 3 su richiesta da parte della società, n. 3 su richiesta da parte della società per fusione mediante incorporazione e 1 per cessione dell'intera Business Unit difesa. Sono state inoltre deliberate anche 9 sospensioni

Al 31 dicembre 2010 risultavano così iscritte nel Registro n. **206** (204) imprese ed 1 sospesa.

3.3 OPERAZIONI.

Come già precisato nelle precedenti relazioni, i movimenti rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane sono

relativi allo stato di avanzamento (utilizzazione) di licenze rilasciate, sia nel 2010 che negli anni precedenti (*Tabella 6, 7, 8 e 9*).

Non c'è quindi correlazione tra le “autorizzazioni” concesse nel 2010 e le “operazioni” dello stesso periodo.

a. Esportazioni.

Nell'anno 2010 risultano effettuati i seguenti movimenti doganali riguardanti:

- n. **2.017** (2.832) **esportazioni definitive**, per un valore complessivo di circa **2.754,24** (2.205,19) mln. di €;
- n. **409** (522) **esportazioni temporanee**, per un valore complessivo di circa **672,52** (606,47) mln. di €.

Relativamente alle **riesportazioni** sono state effettuate operazioni pari a circa **198,67** (181,61) mln. di €.

b. Importazioni.

Il valore dei materiali, oggetto di operazioni doganali correlate ad autorizzazioni all'importazione in corso di validità, è stato nel 2010 pari a:

- **224,96** (129,99) mln. di € per le **importazioni definitive** corrispondenti a **337** (340) operazioni;
- **257,52** (259,28) mln. di € per le **importazioni temporanee** corrispondenti a **347** (384) operazioni.

Relativamente alle **re-importazioni** sono state effettuate operazioni pari a **569,91** (509,09) mln. di €.

c. Programmi Intergovernativi.

Dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane si rilevano anche le seguenti movimentazioni relative ai Programmi Intergovernativi, inseriti all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5, comma 1, della legge 185/90 così come modificato dalla legge 148/03:

- **esportazioni definitive** per un ammontare di circa **3,42** mln. di €;
- **esportazioni temporanee** per un ammontare di circa **767,12** (924,13) mln. di €;
- **importazioni definitive** per un ammontare di circa **18,03** (21,44) mln. di €;

- **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **359,30** (409,93) mln. di €.

3.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE.

L'attività degli Istituti di credito operanti sul territorio italiano per le transazioni bancarie in materia di esportazione/importazione e transito di materiali di armamento per l'anno 2010 è analiticamente esposta nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

In sintesi, nel periodo considerato sono state autorizzate n. **1.602** (1.628) transazioni bancarie, il cui valore complessivo relativo alla sommatoria di tutte le tipologie di operazioni è stato di circa **3.586** (4.095) mln. di €, così suddiviso:

- n. **943** (1043) autorizzazioni relative ad operazioni di **esportazione definitiva** di materiali di armamento per un ammontare di circa **3.046** (3.795) mln. di €.

Nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse le **64** (32) operazioni effettuate a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90.

- n. **49** (20) autorizzazioni relative ad operazioni di **temporanea esportazione** per un ammontare di circa **128** (14) mln. di €.
- n. **297** (235) autorizzazioni relative ad operazioni di **importazione definitiva** di materiali di armamento, per circa **225** (202) mln. di €.
- n. **313** (330) autorizzazioni relative ad **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **187** (79) mln. di €.

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a **pagamenti per compensi di intermediazione**, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di circa **95** (36) mln. di €.

La movimentazione finanziaria (introiti ed esborsi) avvenuta in relazione ai **programmi intergovernativi** è risultata pari a circa **€1.415** (1.731) mln. di €.

3.5 ULTERIORI VALUTAZIONI.

Il **valore delle autorizzazioni** rilasciate per l'esportazione, nel corso del 2010, è stato di circa **2.906,29** (4.914,06) mln. di €, al netto delle

autorizzazioni per i cosiddetti Programmi Intergovernativi pari circa 345 mln. €.

Le **operazioni di esportazione** effettuate sono state di circa **2.754,24** (circa 2.205,19) mln. di €.

Rispetto al precedente anno si è pertanto verificato un **significativo decremento** di circa il **40,86% nel valore delle licenze di esportazione** rilasciate, al netto delle licenze di esportazione relative ai Programmi Intergovernativi, ed **un aumento di circa il 24,90 % del valore** delle operazioni di esportazione di materiale.

In *Tabella 14* è illustrato il trend relativo alle “autorizzazioni” ed alle “operazioni” effettuate nel periodo dal 1997 al 2010.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, va tenuto presente che lo sfasamento temporale che esiste tra l’autorizzazione ad esportare, l’effettiva spedizione del materiale prodotto ed i pagamenti effettuati non consentono un’immediata correlazione tra i **valori monetari totali**, relativi rispettivamente alle autorizzazioni concesse, alle esportazioni effettivamente avvenute nell’anno ed alle autorizzazioni ad effettuare le transazioni bancarie.

Infatti, sono gli effettivi movimenti doganali che danno la corretta indicazione finanziaria di quanto l’Italia ha esportato in materiali per la difesa nell’anno, poiché nella maggioranza dei casi, l’esecuzione contrattuale è modulata su base pluriennale.

Le autorizzazioni concesse rappresentano, invece, seppure con una certa approssimazione (in quanto non sempre i contratti si concludono nella loro completezza), una componente dell’ammontare del portafoglio di ordini esteri della nostra industria per la difesa.

Anche nel 2010 non sono state rilasciate Licenze Globali di Progetto” (GPL) né licenze di transito.

È continuata la movimentazione temporanea dei materiali connessi con i citati programmi, che, ai sensi della legge art. 1, commi, 8 lettera a) e 9 lettera a) sono soggetti al controllo del Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Al riguardo le **esportazioni temporanee** effettuate nel 2010 nel quadro dei Programmi Intergovernativi si sono attestate a circa **767,12** (924,13) mln. di €.

L'elenco dei programmi, delle nazioni partecipanti e del tipo di materiale prodotto è riportato nel *Allegato D*.

Nella relazione dell'Agenzia delle Dogane sono state inserite le rilevazioni degli Uffici doganali in merito ai citati programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 185/90, come modificato dalla legge 148/03.

Tenuto conto che per tali operazioni uno stesso componente viene movimentato e quindi registrato più volte, il reale valore del trasferimento potrà essere chiaro solo nel momento in cui avverrà la definitiva cessione/acquisizione del materiale oggetto del programma da parte dei Paesi partecipanti.

4. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2011.

Tenuto conto del particolare contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di minaccia legate per lo più alle attività terroristiche, rimane confermato nei programmi futuri il principio di **esercitare un controllo sempre più efficace** delle movimentazioni dei prodotti per la difesa secondo la legge 185/90 e di limitare le autorizzazioni relative ai trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica ed, in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso, cercando nel contempo di consentire la presenza competitiva dell'industria nazionale nel mercato internazionale.

In particolare si dovrà:

4.1 IN AMBITO NAZIONALE:

- curare la finalizzazione del processo di revisione della normativa nazionale per il recepimento Direttive Europee, delle Posizioni Comuni e degli Accordi Intergovernativi secondo i principi ed i criteri indicati nei precedenti capitoli;
- nelle more della finalizzazione della nuova normativa, continuare ad ottimizzare le procedure amministrative previste dalla legge 9 luglio 1990 n. 185 e dal regolamento di esecuzione DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, attraverso provvedimenti ministeriali, preventivamente coordinati con le altre Amministrazioni interessate;

- ottenere la predisposizione di un sistema informatico (precedente iniziativa relativa al SIGMA-2)¹⁹ necessario per ammodernare gli strumenti a disposizione per la definizione delle procedure amministrative legate all'attuazione della normativa vigente. Tale progetto consentirà inoltre di soddisfare le esigenze di tracciabilità dei prodotti per la difesa, quando le iniziative europee ed intergovernative, introdotte nella normativa nazionale, saranno recepite e si perverrà alla costituzione di un mercato interno europeo dei prodotti per la difesa.

4.2 IN AMBITO EUROPEO:

partecipare attivamente alle iniziative europee per contribuire a:

- monitorare attivamente il processo d'integrazione industriale europea, salvaguardando nel contempo le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale;
- definire e armonizzare il nuovo regime basato sulla Licenza per Componenti in ambito Accordo Quadro e sulle licenze Generali e Globali previste dalla Direttiva Europea sugli scambi intracomunitari di prodotti militari.

4.3 IN AMBITO INTERNAZIONALE:

- partecipare attivamente ai *fora* internazionali che trattano argomenti relativi al controllo degli armamenti, dalla loro classificazione, costruzione e destinazione finale;
- partecipare ad iniziative tendenti a stabilire con i paesi alleati accordi in materia di trasferimento di materiali d'armamento e di alta tecnologia.

4.4 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.

Oltre a fornire il consueto sostegno informativo all'attività di approfondimento e sindacato istituzionale delle Commissioni e del Parlamento, è intendimento perseverare nell'utilizzazione e miglioramento dell'attività di informazione, anche attraverso il sito istituzionale :

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/index.html> .

¹⁹

Tale sistema potrebbe consentire un sensibile miglioramento nel trasferimento delle informazioni relative alle movimentazioni dei prodotti militari all'interno della Pubblica Amministrazione.

Si ritiene di poter ulteriormente incrementare la trasparenza sulle attività fornendo, ove necessario, eventuali approfondimenti su temi di particolare interesse, quali:

- le attività svolte dall'Amministrazione nella gestione delle procedure connesse con la legge 185/90;
- il processo d'integrazione del mercato europeo degli equipaggiamenti militari;
- le attività condotte nei diversi fori internazionali relativamente al controllo e monitoraggio delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa;
- l'applicazione di principi, vincoli e divieti – ed alla loro eventuale evoluzione – nell'attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni.

Continuare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse.

Elenco ALLEGATI e TABELLE

Allegato A	Stralcio delle Categorie dei Materiali d'Armamento (D.M. 2003)
Allegato B	Elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo da parte dell'ONU, dell'Unione Europea e dell'OSCE
Allegato C	Elenco dei Paesi ritenuti dall'ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo
Allegato D	Elenco dei Programmi Intergovernativi
Tabella 1	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE
Tabella 2	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito NATO/UE
Tabella 3	AUTORIZZAZIONI all'esportazione nei Programmi Intergovernativi
Tabella 4	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito non NATO/UE
Tabella 5	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per Aree Geografiche
Tabella 6	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE
Tabella 7	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE
Tabella 8	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE
Tabella 9	OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche
Tabella 10	Analisi e comparazione dei valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
Tabella 11	Analisi delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva nei Programmi Intergovernativi
Tabella 12	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione
Tabella 13	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione temporanea nei Programmi Intergovernativi
Tabella 14	Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2009
Tabella 15	Elenco dei materiali AUTORIZZATI per Paese di destinazione
Tabella 16	Elenco dei materiali AUTORIZZATI nell'ambito dei Programmi Intergovernativi per Paese di destinazione